

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SABRINA PERON

Seduta del 01/10/2024

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver concluso in data 26/09/2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 34.680,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 289,00 ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza 30/11/2023, dopo il pagamento di 49 rate. In occasione dell'estinzione anticipata le veniva riconosciuto il solo rimborso degli interessi, ritenuto non coerente con quanto previsto dalla normativa vigente, ragion per cui in data 08/04/2024 veniva presentato reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario.

Per questi motivi parte ricorrente chiede il rimborso di € 1.825,30 comprensivo di tutti i costi up-front e recurring oltre interessi legali dal reclamo al saldo, confermando altresì la piena legittimazione passiva dell'intermediario anche con riferimento al rimborso dei costi assicurativi.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha affermato che:

- ha agito correttamente ed in conformità al vigente quadro normativo italiano, restituendo al cliente i costi connessi con la durata del finanziamento e non maturati in sede di estinzione anticipata, scomputando dall'importo dovuto dal cliente la somma di € 3.618,71 determinata al tasso nominale del 6,70%;



- solo i costi *recurring* vanno rimborsati con il criterio *pro rata temporis*, mentre i costi *up-front* vanno rimborsati secondo il criterio della curva degli interessi
- in virtù dell'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 e richiamando le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, non può essere tenuta ragionevolmente a restituire somme mai percepite. Entrambe le “*versioni*” dell'art. 125 *sexies* TUB, in sostanziale continuità tra loro, riconoscono il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che maturano successivamente. In linea con l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor* C-383/18, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Tuttavia, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo, che non dipendono dalla durata del contratto di credito, non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dallo stesso. Pertanto, come stabilito nel contratto di finanziamento sottoscritto dal cliente, le voci di costo *up-front*, imposte da un terzo rispetto ai costi imposti dal Creditore, non rientrano nell'ambito di rimborso al Consumatore;
- la provvigione dovuta all'intermediario del credito pari alla somma di € 2.184,84 destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria è chiaramente stata destinata a remunerare un'attività di natura *up-front* perché afferente alla fase prodromica alla conclusione del contratto di prestito;
- ai contratti con CQS devono continuare ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 180/1950 che risultino incompatibili con la disciplina posta dall'art. 125-*sexies* del T.U.B., in ossequio al principio di specialità, comprese quelle di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 6-bis che di fatto consentono di distinguere fra oneri *up-front* e oneri *recurring*;
- la stessa Banca d'Italia, anche successivamente alla pubblicazione della sentenza *Lexitor* prima e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 poi, non ha ritenuto di abrogare la delibera n. 145/2018 (oltre agli atti normativi secondari adottati a partire dal 2009), a conferma di aver sempre considerato quella relativa ai contratti con CQS quale disciplina speciale rispetto a quella generale sul credito al consumo;
- nelle *Condizioni particolari* del contratto al punto XIV – *Estinzione anticipata, indennizzo e oneri non rimborsabili* sono stabiliti le spese e i costi a carico del cedente per i quali non è prevista la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del finanziamento in modo chiaro e comprensibile. Nello specifico: *Spese di istruttoria*: € 900,00; *Oneri erariali*: € 16,00; *Commissioni intermediario del credito*: € 2.184,84. Al punto 3.1 del SECCI, vengono specificate quali voci di costo siano *up-front* e quali *recurring*;
- coerentemente con quanto previsto dal contratto di finanziamento, la cliente ha diritto alla sola riduzione proporzionale dei costi *recurring* del Finanziamento, riduzione di cui la convenuta ha tenuto conto in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario, quindi, chiede che il Collegio dichiari la cessazione della materia del contendere e in ogni caso il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente.

Le parti non hanno depositato repliche

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di cessione di un quinto, sottoscritto in data 26/09/2019.

La sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente trae fondamento normativo nell'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e dei «*costi dovuti per la vita residua del contratto*». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione "Lexitor" resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopraccitato art. 125-*sexies* T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «*diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso «*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*». Tale norma è stata recentemente modificata in data 2 agosto 2023 con la conversione in legge del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. decreto "Salva infrazioni") e, successivamente, in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L. 10 agosto, n. 104, art. 27) che ha modificato la legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 104/2023, il cui art. 27 in tema di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021, così statuisce: «*Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo - All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della*



data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: *«in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».*

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».* In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *“L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor».*

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto è stato sottoscritto in data 26/09/2019 pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo al merito della fattispecie in esame, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato il 26/09/2019 prevedeva un montante del credito di complessivi € 34.680,00 da pagarsi in n. 120 rate mensili di € 289,00 ciascuna con un TAN fisso del 6,7%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: “spese di istruttoria” per € 900,00; “costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito”

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per € 2.184,84;

- risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 30/11/2023, dopo la scadenza di n. 49 rate su n. 120 totali.

Tanto chiarito il Collegio osserva che – sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi (Collegio di Milano, decisioni n. 7467/2023, n. 9614/2024) – sia le “*spese di istruttoria*”, che i “*costi di intermediazione dovuti all’intermediario del credito*” devono considerarsi *up-front* (Collegio di Milano, decisioni n. decisioni n. 14296/2022; n. 9509/2022; n. 9578/2022; n. 4037/2021).

Ebbene, applicando ai costi recurring il criterio pro-rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up-front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.221,96	TAN	6,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	289,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/11/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,26%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				900,00	Upfront	38,26%	344,33	0,00	344,33
Commissioni intermediario del credito				2.184,84	Upfront	38,26%	835,90	0,00	835,90
Totale				3.084,84					1.180,23

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui alla tabella (€ 1.180,23), è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.825,20), che ha invece applicato il criterio pro-rata temporis alle due voci di costo chieste a rimborso.

Ragion per cui a parte ricorrente va riconosciuto il rimborso arrotondato di € 1.180,00. Quanto all'arrotondamento si precisa che trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 01.10.2020, delle nuove “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Sulla somma riconosciuta è dovuto il pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013), al netto di quanto già corrisposto a tale titolo dall'intermediario.

Per completezza il Collegio osserva che parte ricorrente nel ricorso ha richiesto anche il ristoro dei costi assicurativi collegati alla stipula del contratto. La formula appare di stile, considerato anche che nel reclamo non era presente alcuna richiesta in tal senso e che dal contratto non emergono detti costi.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.180,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA